



**Tribunale di Milano  
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

dott. Luisa Vasile                   Presidente  
dott. Guendalina Pascale       Giudice relatore  
dott. Rosa Grippo                 Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Oggetto: opposizione allo stato passivo *ex art. 98 lf.*

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato

**da**

*dott.*

rappresentato e difeso

**- RICORRENTE -**

**contro**

*Fallimento                   srl*

rappresentata e difesa dall'avv. Norman Regis per delega in atti, con domicilio eletto in Milano, via Bigli n. 21, presso lo studio del difensore

CF

**- RESISTENTE -**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con istanza depositata in data 27.7.20, l'odierno opponente ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura del proprio credito di euro 11.232,00 (di cui euro 10.800,00 per compensi ed euro 432,00 per

CP), in via privilegiata ex art. 2751bis n. 2 cc, oltre IVA per euro 2.471,04 in via chirografaria, a titolo di compensi dovuti per l'attività di Presidente del Collegio sindacale della società in bonis per gli anni 2019 e 2020.

In particolare, il dott. \_\_\_\_\_ ha dedotto:

1. di aver ottenuto il rinnovo dell'incarico di componente e Presidente del Collegio Sindacale dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 30.6.17 per gli anni 2017-8-9 (v. doc. 2 opponente), la quale ha altresì stabilito il relativo compenso in euro 6.500,00 e ha appuntato in capo al Collegio sindacale anche l'attività di revisione legale;
2. di aver eseguito l'attività di vigilanza e controllo di cui agli artt. 2403 co. 1 e 2404 cc;
3. di aver redatto le note provvisorie insinuate al passivo in conformità al compenso deliberato;
4. che, ciononostante, il credito è stato escluso, conformemente alla proposta del Curatore, con la seguente motivazione: *“Risulterebbe che lo stesso abbia costantemente mantenuto, a mezzo dell'omonimo Studio \_\_\_\_\_ consulente della fallita, un rapporto continuativo di consulenza e/o prestazione d'opera retribuita, ovvero (...) altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettevano l'indipendenza (cfr. art. 2399 lett. c cc, art. 10 D.lgs 39/2010 e Codice Etico revisori)”*;
5. di non avere alcuna partecipazione, funzione o ruolo nello Studio \_\_\_\_\_ di cui per contro risulta associato il figlio \_\_\_\_\_ bensì esclusivamente il domicilio professionale, tant'è vero che risulta esonerato dal pagamento dell'IRAP;
6. di avere conseguentemente diritto al compenso per l'attività svolta.

La procedura resistente, ritualmente costituitasi nel procedimento in esame, ha dedotto:

- a. la sussistenza di una situazione di stretta familiarità sia tra l'opponente e la società incaricata della consulenza fiscale dalla fallita, sia tra l'opponente e l'organo amministrativo della fallita, atteso l'incarico di revisore per oltre 35 anni;
- b. la conseguente nullità della nomina del \_\_\_\_\_ quale Presidente del Collegio Sindacale.

### **1. Il merito.**

In base all'art. 10 del D. Lgs. 39/10, il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. Il medesimo poi deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri

dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.

La Suprema Corte, nell'interpretare detta norma, ha premesso che il legislatore ha accolto il principio della cosiddetta indipendenza anche "in apparenza", essendo necessario che il revisore contabile, oltre ad essere indipendente, appaia anche tale agli occhi dei terzi e, valorizzando la significatività del rapporto sussistente in fatto tra revisore e sindaco, in quanto appartenenti al medesimo studio professionale, ha concluso per la violazione della norma medesima, con la conseguenza, stante il suo carattere imperativo, della nullità della nomina del revisore e della non debenza del relativo compenso (v. Cass. Civ. n. 14919/19).

Nella fattispecie *sub iudice*, posto che trattasi di srl e non di spa ed essendo stata, conseguentemente, demandata al Collegio Sindacale anche l'attività di revisione legale, la sussistenza di un rapporto stretto tra il Presidente del Collegio sindacale e lo studio professionale incaricato della consulenza fiscale, identificabile nella circostanza che uno degli associati al 95% sia proprio il figlio del dott.

appare, in applicazione dei suesposti principi, idonea a concretizzare un *vulnus* alla necessaria indipendenza anche apparente del Presidente del Collegio Sindacale, stante la sua funzione di controllo del bilancio predisposto dallo studio professionale di cui il figlio è associato, sicchè deve ritenersi nulla la sua nomina e non dovuto il compenso stabilito.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con conferma del provvedimento impugnato.

La sussistenza di un solo precedente di legittimità sul punto impone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

#### PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

Rigetta il ricorso.

Spese di lite compensate.

Così deciso in Milano, in data 16.6.22

Il Presidente  
Dott.ssa Luisa Vasile

Il Giudice relatore  
Dott.ssa Guendalina Pascale